

Estratto da *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, a cura di Pisani-Mosconi-Vigoni, IV ed., Giuffrè, Milano, 2004

15. ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI STRANIERE

CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SULL'ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI STRANIERE

Bruxelles, 13 novembre 1991

Ordine di esecuzione: —

Entrata in vigore: —

PREAMBOLO

Gli Stati membri,

Tenendo conto degli stretti legami esistenti tra i loro popoli;

Considerando l'importanza di rafforzare la cooperazione giudiziaria nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo senza frontiere interne nel quale la libera circolazione delle persone sia assicurata in base alle disposizioni dell'Atto unico europeo;

Convinti che le forme di cooperazione internazionale tra loro esistenti in materia penale debbano essere completate con disposizioni sulla trasmissione dell'esecuzione delle condanne penali che comportano pene privative della libertà e sanzioni pecuniarie;

Consapevoli della necessità di tener conto, nella trasmissione delle esecuzioni di condanne penali, degli interessi di tutte le persone coinvolte;

Avendo presenti le convenzioni del Consiglio d'Europa sul valore internazionale delle sentenze repressive, fatta all'Aia il 28 maggio 1970, e sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione:

a) per « sentenza » si intende una decisione definitiva di un tribunale con la quale è pronunciata una condanna a seguito di un'infrazione penale. Si intende altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria pronunciata da un'autorità amministrativa a seguito di un'infrazione amministrativa o di un'infrazione a regolamenti, a condizione che l'interessato abbia avuto la possibilità di fare esaminare il caso da un organo giurisdizionale;

b) per « condanna » si intende la inflizione di una pena privativa della libertà o pecuniaria da parte di un tribunale nonché l'inflizione di una sanzione pecuniaria da parte di un'autorità amministrativa menzionata alla lettera a) del presente articolo;

c) per « Stato di condanna » si intende lo Stato in cui è stata pronunciata la condanna per la quale è stata chiesta o si può chiedere la trasmissione dell'esecuzione;

d) per « Stato di esecuzione » si intende lo Stato in cui è stata trasmessa o può essere trasmessa l'esecuzione della condanna.

2. Al momento della firma della presente convenzione o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato membro può indicare in una dichiarazione le infrazioni che esso intende escludere dal campo di applicazione della presente convenzione. Gli altri Stati membri possono applicare la regola della reciprocità.

ART. 2

(Principi generali)

1. Gli Stati membri si impegnano a prestarsi la più ampia cooperazione reciproca in materia di trasmissione dell'esecuzione delle condanne conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

2. La trasmissione dell'esecuzione può essere richiesta sia dallo Stato di condanna sia dallo Stato di esecuzione.

ART. 3

(Esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà)

La trasmissione dell'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà può essere chiesta qualora:

a) la persona condannata si trovi nel territorio dello Stato di esecuzione e sia un cittadino del medesimo Stato o risieda abitualmente nel suo territorio; oppure

b) la persona condannata si trovi nel territorio dello Stato di esecuzione e la sua estradizione sia stata rifiutata, o sarebbe rifiutata in caso di richiesta, o non sia possibile; oppure

c) la persona condannata si trovi nel territorio dello Stato di esecuzione dove sconta o deve scontare una pena privativa della libertà.

ART. 4

(Esecuzione di una condanna a una pena o sanzione pecuniaria)

La trasmissione dell'esecuzione di una condanna a una pena o sanzione pecuniaria può essere chiesta qualora:

a) la persona condannata sia una persona fisica che risiede abitualmente nel territorio dello Stato di esecuzione o che dispone di beni realizzabili, o di un reddito in tale Stato; oppure

b) la persona condannata sia una persona giuridica che ha sede nel territorio dello Stato di esecuzione, o che dispone di beni realizzabili, o di mezzi finanziari in tale Stato.

ART. 5

(Condizioni per la trasmissione dell'esecuzione)

La trasmissione dell'esecuzione di una condanna è subordinata all'accordo

dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione. La trasmissione dell'esecuzione di una condanna può avvenire solo alle condizioni seguenti:

a) la sentenza è definitiva e esecutiva;

b) gli atti o le omissioni che hanno dato luogo alla condanna costituiscono una delle infrazioni menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), rispetto alla legislazione dello Stato di esecuzione o costituirebbero una di tali infrazioni se avessero luogo nel territorio di questo Stato;

c) la sanzione non è caduta in prescrizione né ai sensi della legge dello Stato di condanna né ai sensi di quella dello Stato di esecuzione;

d) non esiste, nello Stato di esecuzione, nei confronti della persona condannata una sentenza definitiva per gli stessi fatti;

e) allorché esiste una sentenza definitiva per gli stessi fatti nei confronti della persona condannata in uno Stato terzo, la trasmissione dell'esecuzione non è contraria al principio *ne bis in idem*.

ART. 6

(Modalità di trasmissione)

1. Le richieste di esecuzione, formulate per iscritto, devono essere indirizzate dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto.

2. Lo Stato richiesto deve comunicare allo Stato richiedente, con le stesse modalità e al più presto possibile, la sua decisione di accettare o di rifiutare la richiesta.

3. In virtù di accordi particolari o in loro assenza, in caso di urgenza, le richieste di esecuzione e i relativi documenti nonché le risposte dello Stato richiedente possono essere trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto e viceversa.

4. Sempre in caso di urgenza e in virtù di accordi particolari, le richieste di esecuzione, i relativi documenti e le risposte dello Stato richiesto possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo appropriato che lasci una prova scritta, compreso il telefax.

5. Nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, una copia degli atti ivi menzionati è simultaneamente trasmessa al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto, a meno che questo Stato non abbia dichiarato che ciò non è necessario.

6. I modi di trasmissione previsti ai paragrafi precedenti non escludono i canali diplomatici.

ART. 7

(Documentazione)

1. Se l'esecuzione è chiesta dallo Stato di condanna, la richiesta deve essere corredata:

a) da una copia certificata conforme della sentenza;

b) dal testo delle disposizioni di legge applicate;

c) da una dichiarazione che certifichi la durata della detenzione provvisoria già subita o la parte della condanna che eventualmente è già stata eseguita, e che riporti ogni altro elemento importante ai fini dell'esecuzione della condanna.

2. In tutti i casi, la richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano allo Stato richiesto di decidere se accettare o meno la trasmissione dell'esecuzione della condanna.

3. Al fine di presentare una richiesta di esecuzione, lo Stato di esecuzione può chiedere uno o più documenti tra quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente non siano sufficienti per consentirgli di applicare la presente convenzione, esso richiede le ulteriori informazioni necessarie.

ART. 8

(Determinazione della pena privativa della libertà)

1. Allorché la trasmissione dell'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà è stata accettata, le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:

a) eseguire la pena inflitta nello Stato di condanna, immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni esposte al paragrafo 4 del presente articolo, oppure

b) convertire la condanna, mediante una procedura giudiziaria o amministrativa, in una decisione di detto Stato, sostituendo così alla pena inflitta nello Stato di condanna una pena prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per la stessa infrazione, alle condizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Qualora gliene venga fatta richiesta, lo Stato di esecuzione deve indicare allo Stato di condanna quale procedura intende seguire.

3. Al momento della firma della presente convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato membro può indicare, mediante una dichiarazione, che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo nelle sue relazioni con le altre parti.

4. Lo Stato di esecuzione, qualora adotti la procedura prevista al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della pena inflitta dallo Stato di condanna. Tuttavia, se il carattere o la durata della pena sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione ovvero se la legislazione di tale Stato lo richiede, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la pena alla pena prevista dalla sua legislazione per infrazioni della stessa natura. Per quanto riguarda la sua natura, questa pena deve corrispondere, nei limiti del possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, né per natura né per durata, la pena inflitta dallo Stato di condanna e neppure superare il massimo previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso fatto.

5. Qualora lo Stato di esecuzione adotti la procedura prevista al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, esso:

a) è vincolato dalla constatazione dei fatti nella misura in cui essi figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;

b) può, fatta salva la dichiarazione prevista al paragrafo 6 del presente articolo, convertire una pena privativa della libertà in una pena pecuniaria allorché la pena privativa della libertà è di durata inferiore o pari a sei mesi; e

c) non aggraverà la situazione penale del condannato e non sarà vincolato dalla pena minima eventualmente prevista dalla propria legislazione per l'infrazione o le infrazioni commesse.

6. Al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato membro può precisare, in una dichiarazione, che ammette l'applicazione della procedura di conversione di cui al paragrafo 5, lettera b) del presente articolo solo per pene privative della libertà di una durata che esso fisserà ed al di sotto di sei mesi.

Gli altri Stati membri possono applicare la regola della reciprocità.

ART. 9

(Determinazione della pena o sanzione pecuniaria)

1. Allorché la trasmissione dell'esecuzione di una condanna a una pena o sanzione pecuniaria è accettata, le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono convertire, eventualmente mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, l'importo della pena o della sanzione nella valuta di tale Stato, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione è presa, senza superare il massimo previsto dalla legislazione di tale Stato per lo stesso fatto. Qualora, per lo stesso fatto, sia prevista una pena o una sanzione di natura diversa e più grave nello Stato di esecuzione, le autorità competenti di tale Stato mantengono l'importo della pena o della sanzione pecuniaria stabilita nello Stato di condanna.

2. In virtù di accordi bilaterali, lo Stato di esecuzione che non è in grado di dare seguito alla richiesta di esecuzione in quanto essa riguarda una persona giuridica, può dichiararsi disposto a procedere, conformemente alle proprie disposizioni di procedura civile in materia di esecuzione, al recupero dell'importo della pena o della sanzione inflitta nello Stato di condanna.

ART. 10

(Misure provvisorie)

Dal momento in cui lo Stato di condanna ha chiesto o accettato la trasmissione dell'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà, lo Stato di esecuzione può arrestare la persona condannata o applicare altre misure provvisorie se:

a) la legislazione dello Stato di esecuzione autorizza l'arresto provvisorio o l'applicazione di altre misure in relazione all'infrazione per la quale è stata pronunciata la condanna; e

b) se esistono motivi di temere che il condannato possa darsi alla fuga.

ART. 11

(Legge applicabile all'esecuzione)

1. In seguito alla trasmissione, l'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione e tale Stato è il solo competente per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono.

2. Le parti di pena o di sanzione, eseguite a qualsiasi titolo nello Stato di condanna, sono dedotte dalla condanna da eseguire nello Stato di esecuzione.

ART. 12

(Detenzione in sostituzione del mancato recupero della pena o sanzione pecuniaria)

Qualora l'esecuzione della pena o sanzione pecuniaria risulti totalmente o parzialmente impossibile, lo Stato di esecuzione può applicare in sostituzione una pena privativa della libertà, ove la legislazione dei due Stati lo consenta, a meno che lo Stato di condanna non ne faccia espresso divieto.

ART. 13

(Amnistie, grazia, commutazione, revisione della condanna)

1. Ognuno dei due Stati membri interessati può concedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della pena o della sanzione.

2. Solo lo Stato di condanna può decidere sulle domande di revisione della sentenza.

ART. 14
(Cessazione dell'esecuzione)

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena viene informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura il cui effetto è di privare la condanna del suo carattere esecutivo.

ART. 15
(Attribuzione delle somme provenienti dall'esecuzione delle pene e delle sanzioni pecuniarie)

Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle pene e delle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra questo Stato e lo Stato di condanna.

ART. 16
(Informazioni)

Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna:

- a) quando ritiene che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- b) dell'evasione del condannato prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; oppure
- c) della mancata esecuzione totale o parziale della pena o sanzione pecuniaria.

ART. 17
(Conseguenze della trasmissione per lo Stato di condanna)

1. Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna dal momento in cui è concordata, con lo Stato di esecuzione, la trasmissione dell'esecuzione.

Tuttavia, in caso di evasione del condannato, lo Stato di condanna riacquista il diritto all'esecuzione, salvo diverso accordo tra questo Stato e lo Stato di esecuzione.

2. In caso di trasmissione dell'esecuzione di una condanna a una pena o una sanzione pecuniaria, lo Stato di condanna riprende i suoi diritti di esecuzione per quanto concerne l'esecuzione della condanna anche ai fini di un'eventuale conversione della pena o della sanzione pecuniaria in una sanzione privativa della libertà, ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o parziale della pena o della sanzione pecuniaria nonché della mancata attuazione di una sanzione sostitutiva quale prevista all'articolo 12.

ART. 18
(Lingue)

I documenti da presentare sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di condanna. Al momento della firma della presente convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato membro può, mediante una dichiarazione, riservarsi la facoltà di esigere che i documenti rilevanti, di cui all'articolo 7, siano tradotti nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. Gli altri Stati membri possono applicare la regola della reciprocità.

ART. 19
(Spese)

Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione della presente convenzione.

ART. 20
(Rapporto con la Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive, fatta all'Aja il 28 maggio 1970)

Nei rapporti tra gli Stati membri che sono parti della Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive, fatta all'Aja il 28 maggio 1970, la presente convenzione si applica nella misura in cui completa le disposizioni di quella Convenzione o facilita l'applicazione dei principi in essa contenuti.

ART. 21
(Firma ed entrata in vigore)

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

2. La presente convenzione entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee alla data di apertura alla firma.

3. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la convenzione è applicabile nei suoi confronti, nei rapporti con gli Stati membri che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data di deposito della dichiarazione.

4. Uno Stato membro che non abbia fatto alcuna dichiarazione può applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notifica a tutti gli Stati membri ogni firma, ogni deposito di strumenti ed ogni dichiarazione.

ART. 22
(Adesione)

La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventa membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che aderirà 90 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione. Nel caso in cui la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 ad ogni Stato membro che aderisce e la convenzione entra in vigore nei suoi confronti al momento dell'entrata in vigore prevista all'articolo 21, paragrafo 2.